



Statuto del Comune di CORTE FRANCA (BS)

Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2001.

Approvato dall'Organo regionale di controllo Sezione interprovinciale di Brescia nella seduta del 28 febbraio 2001.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune di Corte Franca dal 5 marzo al 4 aprile 2001.

Esecutivo dal 5 aprile 2001.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Comune di Corte Franca
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 – Principi generali e finalità
- Art. 4 – Tutela del dialetto locale
- Art. 5 – Diritto di autodeterminazione
- Art. 6 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 7 – Sede comunale
- Art. 8 – Albo pretorio
- Art. 9 – Stemma e gonfalone

Parte I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

- Art. 10 - Organi
- Art. 11 - Consiglio comunale
- Art. 12 - Competenze e attribuzioni
- Art. 13 - Sessioni e convocazioni
- Art. 14 - Commissioni
- Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 16 – Consiglieri comunali
- Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali
- Art. 18 - Gruppi Consiliari
- Art. 19 - Giunta comunale
- Art. 20 - Nomina e prerogative
- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 23 - Attribuzioni
- Art. 24 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
- Art. 25 - Il Sindaco
- Art. 26 - Attribuzioni del sindaco
- Art. 27 - Vicesindaco

Titolo II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Direttore generale e segretario comunale

- Art. 28 – Direttore generale
- Art. 29 – Segretario comunale
- Art. 30 – Rapporti tra direttore generale e segretario comunale

Capo II

Uffici

- Art. 31 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 32 - Struttura
- Art. 33 - Personale

Titolo III

CONTROLLI

Capo I

Pubblicazione e controllo degli atti

- Art. 34 – Pubblicazione degli atti
- Art. 35 – Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
- Art. 36 – Deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità
- Art. 37 – Controllo su iniziativa dei consiglieri
- Art. 38 – Esecutività degli atti

Capo II

Controllo sugli organi

- Art. 39 – Controllo sugli organi

Capo III

Controllo interno

- Art. 40 – Principi e criteri

Titolo IV

SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

- Art. 41 – Servizi pubblici locali
- Art. 42 – Forme di gestione
- Art. 43 – Gestione in economia
- Art. 44 – La concessione a terzi
- Art. 45 – Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 46 – Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni
- Art. 47 – Le società per azioni
- Art. 48 – Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
- Art. 49 – Servizi ed opere di società a partecipazione minoritaria

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 50 - Organizzazione sovracomunale

Capo II

Forme collaborative

Art. 51 - Principio di cooperazione

Art. 52 - Convenzioni

Art. 53 - Consorzi

Art. 54 - Accordi di programma

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini

Art. 55 – La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 57 – La partecipazione delle libere forme associative

Art. 58 – Libera forma associativa

Art. 59 – Interrogazioni e petizioni

Art. 60 – Proposte

Capo III

Informazione e consultazione dei cittadini

Art. 61 – Diritto di accesso e informazione

Art. 62 – La consultazione di particolari categorie di cittadini

Art. 63 – referendum consultivo

Capo IV

L'azione popolare

Art. 64 – L'azione sostitutiva

Capo V

Il Difensore Civico

Art. 65 - Istituzione

Art. 66 – Elezione del difensore civico

Art. 67 – Durata in carica

Art. 68 – Funzioni e modalità di intervento

Art. 69 – Relazione al Consiglio comunale

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70 - Statuto

Art. 71 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 72 - Ordinanze

Art. 73 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Comune di Corte Franca

1-Il Comune di Corte Franca rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2-La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei propri interessi.

Art. 2

Territorio

1-La circoscrizione del Comune di Corte Franca è costituita dalle frazioni di Borgonato (Burgunat), Colombaro (Culumber), Nigoline Bonomelli (Niguline) e Timoline (Timuline).

2-Il territorio del Comune si estende per Kmq 13,89 e confina con i Comuni di Iseo, Provaglio d'Iseo, Passirano, Cazzago S. Martino, Adro e Capriolo.

3-Il Comune di Corte Franca riconosce la propria appartenenza alla realtà storico geografica della Franciacorta. Ad essa fa costante riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni di protezione delle risorse ambientali e naturali che la caratterizzano, e di programmazione di un ordinato sviluppo del territorio.

4-All'interno del territorio del Comune di Corte Franca non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 3

Principi generali e finalità

1-Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2-Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3-Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione ed avvalendosi della sua autonomia politica nel rispetto della Carta Europea dell'Autonomia locale recepita dall'ordinamento italiano con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

4-Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)-il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b)-la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

c)-la promozione della pari opportunità tra donne e uomini, con particolare riferimento a tutti gli organismi istituzionali.

5-Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4

Tutela del dialetto locale

1-Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale inteso quale patrimonio irrinunciabile per il mantenimento dell'identità culturale della collettività. Il dialetto bresciano nella sua variante locale ha pari dignità nel limite degli usi consentiti dalla legge.

2-Il Comune attua iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, alla diffusione ed all'uso del dialetto locale.

Art. 5

Diritto di autodeterminazione

Il Comune fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Corte Franca promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.

Art. 6

Programmazione e forme di cooperazione

1-Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2-Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

3-I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 7

Sede comunale

1-Il Comune ha la sua sede legale nel Palazzo comunale sito in via Seradina, n.7.

2-Le adunanze degli organi elettivi si tengono nel palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, gli organi elettivi possono riunirsi anche in luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8

Albo pretorio

1-Nel palazzo comunale è allestito un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2-La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 9

Stemma e gonfalone

1-Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Corte Franca e con lo stemma descritto al successivo terzo comma.

2-Nelle cerimonie ufficiali, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale descritto al successivo terzo comma.

3-Lo stemma e il gonfalone presentano:

- a) nel primo quadro in campo azzurro una banda ondata d'argento;
- b) nel secondo e nel terzo in campo rosso un castello d'argento murato di nero, torricellato di un pezzo centrale, merlato alla guelfa, aperto e fenestrato del campo;
- c) nel quarto in campo azzurro, ruota industriale dentata in argento.

4-L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati, salvo esplicita e motivata autorizzazione da parte della Giunta comunale.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 10

Organi

1-Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Art. 11

Consiglio comunale

1-Il Consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità.

2-Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale per garantire la quale sono forniti allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie da individuare e da utilizzare secondo le norme di apposito Regolamento.

3-L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le loro dimissioni sono regolati dalla legge.

Art. 12

Competenze e attribuzioni

1-Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze attribuiti dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2-Il Consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Alla definizione delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa nel momento in cui il sindaco, entro sessanta giorni dalla elezione, presenta tali linee programmatiche che devono essere approvate con deliberazione consiliare.

Alla verifica periodica delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi nella stessa seduta consiliare nella quale viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 comma 2 del Testo Unico.

All'eventuale adeguamento delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi all'occorrenza.

3-Il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto stabilito con il presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, compreso il sindaco.

4-Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

5-Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il coordinamento con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6-Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7-Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13

Sessioni e convocazione

1-Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

2-Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

3-L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e d'urgenza.

4-Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, quelle urgenti non possono essere convocate senza un anticipo di almeno ventiquattro ore.

5-L'avviso di convocazione del Consiglio comunale in sessione d'urgenza deve contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che la giustificano riferiti a ciascun singolo punto previsto dall'ordine del giorno della seduta.

6-Qualora una sessione ordinaria sia stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale, la stessa, se non viene modificato l'ordine del giorno, può essere riconvocata come seduta d'urgenza e, quindi, con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

7-La documentazione relativa alle pratiche da trattare in ciascuna seduta consiliare e la proposta di deliberazione da adottare devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali negli stessi termini minimi previsti per la convocazione della seduta.

8-Salvo quanto previsto dal precedente comma 6, non possono essere convocate d'urgenza le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione:

a)-del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

b)-del conto consuntivo;

c)-dello Statuto o sue modifiche ed integrazioni;

d)-dei regolamenti o loro modifiche ed integrazioni;

e)-della dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale.

f)-del Piano Regolatore Generale o sue varianti,

9-Il Consiglio comunale può validamente deliberare solo quando siano presenti almeno sei consiglieri sui sedici assegnati.

10-Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente speciali "quorum" riferiti ai presenti e/o ai votanti e/o a maggioranze speciali di voti favorevoli.

11-Per le proposte di deliberazione relative a quanto precisato al precedente comma 8, salvo diverse maggioranze stabilite dalla legge, le stesse devono essere approvate con il voto favorevole di almeno nove componenti del Consiglio comunale.

12-Per ogni seduta del consiglio comunale deve essere redatto un verbale che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate in quella seduta.

13-Il verbale della seduta consiliare è redatto dal segretario comunale che può farsi assistere da un impiegato del Comune e da esso deve risultare se la seduta sia ordinaria o d'urgenza, pubblica o segreta, il numero dei consiglieri comunali presenti, il tipo di votazione per ciascuna deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

14-Il segretario comunale non ha l'obbligo di sintetizzare e verbalizzare gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri comunali nel corso della seduta.

Laddove un consigliere ne faccia richiesta, può essere verbalizzata una sua breve dichiarazione nel testo che lo stesso consigliere, seduta stante, dovrà dettare al segretario comunale.

Quando la dichiarazione per la quale si richiede la verbalizzazione non è breve, la stessa potrà essere riportata integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario comunale immediatamente dopo la lettura della stessa e prima che inizi la discussione di una diversa proposta.

15-Le sedute consiliari possono essere integralmente registrate fermo restando che tale registrazione non potrà essere considerata quale documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto non sarà utilizzata in alcun modo per la redazione dei verbali della seduta consiliare e sarà conservata per la durata di un anno.

Art. 14
Commissioni

1-Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento ne disciplina l'istituzione, il numero, le competenze, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

2-Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dai presidenti degli enti, aziende o istituzioni dipendenti dal comune, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di personale. Alle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3-Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, i funzionari, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4-Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

5-I presidenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio comunale con apposita votazione limitata ai soggetti nominati quali componenti di dette commissioni.

6-Qualora il Consiglio comunale lo reputi necessario, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire commissioni consiliari temporanee attribuendo alle stesse specifici compiti di controllo e di garanzia. La presidenza di tali commissioni deve essere attribuita al consigliere facente parte della minoranza consiliare che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'apposita e separata votazione da tenersi ai sensi del comma 5 del presente articolo.

7-Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dall'atto con il quale vengono istituite.

Art. 15
Attribuzioni delle commissioni

1-Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2-Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale al momento della loro istituzione.

Art. 16
Consiglieri Comunali

1-La posizione giuridica, lo status dei consiglieri comunali e le loro dimissioni sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.

2-I Consiglieri comunali sono amministratori locali, allo stesso modo del sindaco e dei componenti della giunta comunale. Il loro comportamento nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori locali e quelle proprie dei Responsabili di Area di questo Comune.

Art. 17
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1-Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

2-L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3-Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4-I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

5-I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

6-Prima di proporre al Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza dalla carica di un consigliere comunale, il sindaco deve formalmente contestare al consigliere comunale la sua assenza ingiustificata con apposita comunicazione notificata allo stesso. La proposta di deliberazione deve essere corredata dalla nota di contestazione e dalla eventuale controdeduzione fatta pervenire dal consigliere e non può essere discussa dal Consiglio comunale prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data in cui sia stata notificata al consigliere che si intende dichiarare decaduto la lettera di contestazione del sindaco.

Art. 18

Gruppi consiliari

1-I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e, nella prima seduta consiliare, comunicano la propria adesione ad un gruppo consiliare ed il nome del consigliere designato quale capogruppo.

2-Qualora non si eserciti la facoltà prevista dal comma precedente e/o nelle more della designazione:

a)-il capogruppo di maggioranza è individuato nel consigliere non componente la Giunta comunale che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti;

b)-i capogruppo di minoranza sono individuati nei consiglieri che erano candidati alla carica di sindaco o, in mancanza, nel consigliere facente parte del gruppo che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti.

3-Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 19

Giunta comunale

1-La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2-Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 20

Nomina e prerogative

1-Il sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

2-Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3-Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 21

Composizione

1-La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2-Potranno essere nominati assessori, nel numero massimo di due, anche soggetti che non siano consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3-Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 22

Funzionamento della giunta

1-La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2-Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.

3-Il Collegio dei revisori dei conti, su richiesta del Sindaco o di propria iniziativa, può partecipare alle riunioni della Giunta comunale, senza diritto di voto.

Art. 23

Attribuzioni

1- La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del T.U. le funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2-E' altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1-Il Consiglio comunale delibera validamente solo quando siano presenti almeno sei consiglieri sui sedici assegnati. Salvo diversa maggioranza stabilita da specifica normativa, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

2-Tutti gli altri organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3-Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Ove lo richieda 1/5 dei consiglieri assegnati e tale richiesta sia approvata con maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta dalle stesse.

4-Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

5-L'istruttoria e la proposta di deliberazione sono curate dai Responsabili di Area secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 25

Il Sindaco

1-Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2-Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3-Il sindaco è il legale rappresentante del Comune. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun Responsabile di Area in base a specifica delega rilasciata dal sindaco. La delega può essere di natura generale per cui il sindaco delega ad un soggetto l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del suo mandato, oppure di natura particolare per cui il sindaco delega ad un soggetto l'esercizio della rappresentanza per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati e per un tempo determinato.

4-Il sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

5-Entro sessanta giorni dalla elezione, il sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6-Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

7-Il sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo della comunità di Corte Franca.

8-Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 26

Attribuzioni del sindaco

1-Le competenze del sindaco e le sue particolari attribuzioni nei servizi di competenza statale sono fissati dalla legge.

2-Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e sospensione del sindaco sono regolati dalla legge.

Art. 27

Vicesindaco

1-Il vicesindaco è nominato dal sindaco fra i componenti della Giunta comunale che siano consiglieri comunali ed esercita tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento dello stesso. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Direttore generale e Segretario comunale

Articolo 28

Direttore generale

1-Il Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, può nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del T.U., un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del Comune e con contratto a tempo determinato secondo la normativa vigente. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

2-Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco fra soggetti di provata capacità tecnico-professionali, che abbiano prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni o privati in posizione simile per almeno 5 anni e che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e/o Scienze Politiche e/o Economia e commercio e/o titolo equipollente.

3-La nomina del Direttore Generale è consentita al Sindaco previa stipula di apposita convenzione tra più Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

4-Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

5-Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197 comma 2, lettera a) del Testo Unico, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'articolo 169 del Testo Unico.

6-Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area dell'ente, tutti i dipendenti comunali e tutti i collaboratori esterni del Comune. Al Direttore generale, oltre al potere-dovere di vigilanza, spetta quello di avocazione degli atti o di sostituzione, in caso di inadempienza o inefficienza dei Responsabili di Area secondo le modalità fissate dal Regolamento.

11. Il Direttore Generale può chiedere la collaborazione del segretario comunale, nel rispetto del suo ruolo autonomo, con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

12. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale con la quale si dichiara che lo stesso non ha svolto in modo adeguato i compiti e le funzioni attribuitigli.

13. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di Direttore Generale. In tal caso non potranno essere stipulate le convenzioni previste dal comma 3 né può essere in ogni altro caso nominato il Direttore Generale.

Articolo 29

Segretario comunale

1-Il Comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall' Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102 del T.U. ed iscritto all'Albo di cui all'articolo 98 del T.U..

2-Il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del T.U.. Salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario comunale cessa automaticamente

dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco continuando ad esercitare le proprie funzioni, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario comunale già in servizio presso l'ente.

3-Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4-Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

5-E' facoltà degli organi dell'Ente disporre che le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità della propria azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti siano svolte dal segretario comunale a mezzo di periodiche relazioni scritte.

6-Su esplicita richiesta, il segretario comunale deve rilasciare un parere scritto od una relazione scritta in merito alla conformità di specifici atti posti in essere dal Consiglio e/o dalla Giunta comunale e/o dal sindaco rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

7-Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina le attività, nel caso in cui il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale.

8-Il segretario comunale, assume tutte le funzioni del Direttore Generale a seguito di apposito provvedimento del Sindaco posto in essere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 comma 4 del testo Unico. La durata dell'incarico relativo all'esercizio delle funzioni di Direttore Generale da parte del Segretario comunale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

9-Il segretario comunale:

a)-partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione.

b)-può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c)-esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4 del T.U..

c)-presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente;

d)-è competente per i provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59 comma 4 del Decreto Legislativo 03 febbraio 1993, n.29.

e)-esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

10-Il segretario comunale, laddove fosse nominato il Direttore generale, nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli e su esplicita richiesta, collabora con quest'ultimo con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Articolo 30

Rapporti tra Direttore Generale e Segretario comunale

1-I rapporti tra Direttore Generale e Segretario comunale sono disciplinati dal Sindaco all'atto della nomina del Direttore Generale, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

Capo II Uffici

Art. 31

Principi strutturali ed organizzativi

1-Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali principi, i Responsabili di Area assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2-L'ordinamento degli uffici e servizi si informa ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale di ciascun operatore;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3-Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 32

Struttura

1-L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è articolata in aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi.

Art. 33

Personale

1-Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2-La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Specifici Regolamenti disciplinano in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica,-
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) trattamento economico.

TITOLO III

CONTROLLI

Capo I

Pubblicazione e controllo degli atti

Art. 34

Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le Determinazioni e tutti gli Atti di liquidazione posti in essere dai Responsabili di Area sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi.

Articolo 35

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto o dal regolamento.

Articolo 36

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della Costituzione si esercita esclusivamente sullo Statuto dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del testo unico.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133 del Testo Unico.

Articolo 37

Controllo su iniziativa dei consiglieri

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni.
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal difensore civico comunale ovvero dal comitato regionale di controllo qualora per un qualsiasi motivo non sia stato nominato il difensore civico.

Articolo 38

Esecutività degli atti

- 1-La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena

di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2-Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3-Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4-Le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale dichiarate immediatamente eseguibili, le Determinazioni e gli Atti di Liquidazione posti in essere dai Responsabili di Area diventano esecutivi dal momento della loro pubblicazione.

Capo II **Controllo sugli organi**

Art.39

Controllo sugli organi

1.Il controllo sugli organi di questo Comune, con particolare riferimento allo scioglimento e sospensione del Consiglio comunale ed alla rimozione e sospensione degli amministratori, è regolato dalla legge.

Capo III **Controllo interno**

Art. 40

Principi e criteri

1- Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4-L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO IV

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Articolo 41

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge,

Articolo 42

Forme di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del Testo Unico.

Articolo 43

Gestione in economia

1-Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2-Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia di servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Articolo 44

La concessione a terzi

1-Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2-La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3-Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza,

tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Articolo 45

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il contro consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Articolo 46

Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1-Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

2-Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 52 comma 2 del Testo Unico. Su proposta del Sindaco il Consiglio comunale procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco stesso.

3-Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale delle aziende speciali e delle istituzioni con le conseguenti responsabilità.

Articolo 47

Le società per azioni

1-Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2-Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione

della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3-Nelle Società per Azioni di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4-Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Articolo 48

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria [di cui all'articolo 113 lett. e) del Testo Unico] anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune deve essere disciplinata da apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dal Comune, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Articolo 49

Servizi ed opere di società a partecipazione minoritaria

1. Per gli interventi di cui all'articolo precedente il Comune e gli altri enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3 Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui all'articolo 116.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E

FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 50

Organizzazione sovracomunale

1-II Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Forme collaborative

Art. 51

Principio di cooperazione

1-L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52

Convenzioni

1-II Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 del Testo Unico la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Art. 53

Consorzi

1-Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del testo Unico la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia.

Art. 54

Accordi di programma

1-Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il partecipa o promuove accordi di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34 del testo Unico.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini

Articolo 55

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1-La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.

2-Lo Statuto assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nell'attività dell'ente, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni da assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Articolo 56

Interventi nel procedimento amministrativo

1-I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2-Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione riguardano l'avvio del procedimento e si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

3-La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4-Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5-Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

6-Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

7-Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

8-Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

9-Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10-Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento,

L'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

11-I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Articolo 57

La partecipazione delle libere forme associative

1-La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 3 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2-La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3-Le libere forme associative comprendono i partiti e le associazioni politiche, le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela dell'ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, le associazioni culturali; le associazioni per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Articolo 58

Libera forma associativa

1-L'Amministrazione per sostenere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini tiene elenco aggiornato delle associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio comunale ed alle quali preferenzialmente, ed in relazione alle disponibilità di bilancio, verranno assegnati contributi economici secondo le modalità dell'apposito Regolamento;

2-Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro e, in linea generale, devono essere di servizio alla comunità.

Articolo 59

Interrogazioni e petizioni

1-I cittadini singoli o associati nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione, e petizioni dirette a promuovere e/o sollecitare interventi dell'amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.

2-Ferme restando le disposizioni del regolamento, alle interrogazioni ed alle petizioni deve essere data risposta scritta e motivata entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Articolo 60

Proposte

1-I cittadini, nel numero non inferiore a 100, possono presentare vere e proprie proposte di provvedimento da adottarsi da parte dei competenti organi del Comune.

2-Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini maggiorenni e residenti alla presenza di un funzionario del Comune. Il sindaco, ricevuta la proposta, dovrà individuare l'organo competente a porre in essere il/i provvedimenti conseguenziali alla proposta stessa e dovrà trasmettere loro la stessa perché si proceda alla necessaria istruttoria.

3-Sulla base dell'istruttoria ed entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa:

- a)-la proposta può essere accolta e trasformata in uno o più atti, posti in essere dai competenti organi del Comune
- b)-la proposta può essere parzialmente accolta per cui saranno posti in essere dai competenti organi del Comune uno o più atti che accolgono parte della proposta e atti che rigettano parte della proposta;
- c)-la proposta viene integralmente rigettata per cui saranno posti in essere dai competenti organi del Comune uno o più atti che rigettano la proposta;

Capo III **Informazione e consultazione dei cittadini**

Articolo 61

Diritto di accesso e informazione

1-Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

2-Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3-Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4-Tutti gli atti delle amministrazioni, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente comma.

5-L'ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

6-L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7-La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

8-Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantirne l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 62

La consultazione di particolari categorie di cittadini

1-In relazione a proposte di deliberazione che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse, il Consiglio comunale può disporre con proprio atto la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.

2-La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3-Nel caso di invio di questionari, la segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione.

4-Il Sindaco deve inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile la discussione di tali risultati. In assenza di tale discussione con conseguente deliberazione, non può essere adottato alcun provvedimento da parte dei competenti organi del Comune in merito alla materia per la quale era stata decisa la consultazione dei cittadini.

Articolo 63

Referendum consultivo

1-Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo terzo comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2-Il referendum consultivo può avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3-Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a)-bilancio preventivo, piano degli investimenti e bilancio consultivo;
- b)-Piano Regolatore Generale e sue varianti, Piani Urbanistici attuativi;
- c)-provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d)-provvedimenti concernenti il personale comunale;
- e)-regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- f)-provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione dei tributi;
- g)-qualsunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
- h)-materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

4-Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) almeno 1/4 degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;
- b) il Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

5-Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6-Il referendum è valido se ha votato il 50% degli aventi diritto ed il quesito si intende accolto qualora abbia ottenuto il voto favorevole di più del 50% di coloro che hanno votato;

7-Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte dei competenti organi del Comune deve essere considerato come ipotesi eccezionale da motivare adeguatamente.

Capo IV

L'azione popolare

Articolo 64

L'azione sostitutiva

1-L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2-La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso ritenga non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V

Il difensore civico

Articolo 65

Istituzione

1-E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2-Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli organi del Comune.

3-L'Ufficio del Difensore civico può essere svolto in forma associata con Comuni limitrofi sulla base di apposita convenzione.

4-La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede ed individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni del Difensore civico.

5-Al Difensore civico spetta un'indennità di carica da determinarsi secondo gli stessi criteri fissati per gli assessori del Comune.

Articolo 66

Elezioni del difensore civico

1-Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti. Tale nomina deve essere fatta fra almeno due soggetti che, in possesso dei requisiti stabiliti, siano stati designati all'unanimità dalle minoranze consiliari.

2-Le minoranze consiliari dovranno trasmettere al sindaco i due nomi dei soggetti designati per la nomina a Difensore civico entro novanta giorni dalla data in cui si è tenuta la seduta per la convalida degli eletti.

3-Il consiglio provvede alla votazione per la nomina del primo dei soggetti designati. Se questi non ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del consiglio, si procede a votazione per il secondo dei soggetti designati.

4-Qualora nessuno dei due soggetti designati all'unanimità dalle minoranze consiliari ottenga il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale, le minoranze consiliari devono presentare entro dieci giorni i nomi di due nuovi e diversi soggetti per i quali si dovrà procedere come indicato ai commi precedenti in diversa seduta consiliare da convocarsi entro venti giorni dalla precedente.

5- Se anche nella seconda seduta consiliare nessuno dei soggetti designati ottenga il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale, si potrà convocare un nuovo consiglio comunale e nominare il Difensore civico indipendentemente dalla designazione delle minoranze consiliari e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7-Qualora le minoranze non provvedano alla designazione prevista dai precedenti commi, il consiglio comunale potrà nominare il difensore civico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

8-La votazione per la nomina del Difensore civico avviene per voto palese.

9-Il Difensore civico deve essere in possesso di un diploma di laurea ovvero, ed in alternativa, di un diploma di scuola media superiore a condizione in tal caso che abbia un'esperienza non inferiore a 5 anni maturata negli enti locali quale dipendente o amministratore, non deve essere stato candidato alle ultime elezioni comunali, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale.

10-L'incarico del Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale. L'incarico, è inoltre, incompatibile con la candidatura alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale.

11-L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal Consiglio comunale.

12-L'incompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del Consiglio comunale se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 30 giorni dalla contestazione da parte del Sindaco.

Articolo 67

Durata in carica

1-Il Difensore civico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del Consiglio comunale che lo ha nominato e può essere rinominato, indipendentemente dalla durata effettiva del primo incarico, una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2-Qualora siano state rilevate violazioni di norme generali, del presente Statuto e dei vigenti regolamenti comunali da parte del Difensore civico, lo stesso può essere revocato con motivata deliberazione del Consiglio comunale che accerti dette violazioni. Tale deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

3-Il Difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore fermo restando che tale proroga non potrà in nessun caso superare la durata di mesi tre.

Articolo 68

Funzioni e modalità di intervento

1-A richiesta di chiunque vi abbia interesse od anche di propria iniziativa, il Difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale per segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e/o per proporre atti od azioni che possano meglio realizzare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2-Il Difensore civico qualora sia attivato da un cittadino interessato ad uno specifico atto e/o azione, e qualora ritenga di dover intervenire, convoca direttamente il Responsabile di Area cui spetta la responsabilità dell'azione e/o dell'atto sottoposti alla sua attenzione per procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento.

3-Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale, copia degli atti e dei documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate per ragioni del suo ufficio.

4-Qualora ne abbia rilevato l'esistenza, il Difensore civico deve comunicare al Sindaco ed all'ufficio per i procedimenti disciplinari i fatti che a suo avviso impediscono o ritardano l'espletamento di azioni e/o atti di competenza dell'amministrazione comunale indicando i dipendenti comunali che, a suo avviso, sono responsabili di quei fatti. L'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari deve valutare se esistono i presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, attivare lo stesso.

5-Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del Testo Unico.

Articolo 69

Relazione al Consiglio comunale

1-Il Difensore civico, laddove lo ritenga opportuno, invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 70

Statuto

1-Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, contiene le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2-Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 4 del Testo Unico;

3-E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Tali modificazione devono essere discusse dal Consiglio comunale entro 20 giorni dal deposito delle stesse presso la segreteria comunale e, qualora il Consiglio comunale lo ritenga opportuno, devono essere approvate ai sensi del comma precedente.

4-Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Articolo 71

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1-Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti comunali necessari per uniformarlo a leggi sopravvenute devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 72

Ordinanze

1-Il Sindaco ed i Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2-Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque le voglia consultare.

3-Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 del Testo Unico. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4-In caso di assenza del Sindaco le ordinanze di competenza sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

5-Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Articolo 73

Norme transitorie finali

1-Il presente Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2-Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fi-

no all'azione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.